Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 06/03/2020

FATTO

In data 30/01/2013, la ricorrente stipulava con l'intermediario il contratto di finanziamento X che prevedeva l'erogazione della somma di € 19.198,01, rimborsabile in 60 rate mensili, con TAN fisso al 13,65%, TAEG contrattualmente indicato pari a 20,08%, garantito da polizza assicurativa.
Il finanziamento veniva anticipatamente estinto in data 05/02/2015, in corrispondenza della rata n. 24.
In data 05/02/2015, la ricorrente stipulava con il medesimo intermediario il contratto di finanziamento Y che prevedeva l'erogazione della somma di € 19.245,12, rimborsabile in 72 rate mensili, con TAN fisso al 13,65%, TAEG contrattualmente indicato pari a 19,94%, garantito da polizza assicurativa.
Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di agosto 2017, in corrispondenza della rata n. 31.
In considerazione dell'esito negativo dei reclami esperiti rispettivamente in data 22/03/2019 per il finanziamento X ed in data 29/01/2019 per il finanziamento Y, la ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 30/05/2019, per ottenere il rimborso della complessiva somma di € 1.457,42, a titolo di commissioni e costi assicurativi non maturati di cui: € 635,45, per il contratto X ed € 821,97, per il contratto Y, oltre spese di assistenza professionale e di procedura sostenute pari ad € 20,00 oltre iva.
Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale, chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.

In merito al finanziamento X, secondo la resistente, non sono dovute le commissioni finanziarie, essendo voci di costo aventi natura *up front.*
Precisava l'intermediario che la ricorrente aveva aderito, in modo facoltativo, alla copertura assicurativa A ed alla copertura assicurativa B e che, riguardo alla polizza A, la Compagnia di assicurazione aveva confermato di aver già provveduto a riconoscere la somma di € 469,76, a titolo di quota non goduta calcolata secondo le condizioni generali di assicurazione, al netto delle spese sostenute per il rimborso stesso pari ad € 40,00. Tale importo era stato liquidato con assegno che risultava essere stato incassato in data 28.04.2015.
Pertanto, secondo la resistente, avendo la Compagnia assicurativa rispettato le previsioni del fascicolo informativo, che disciplina l'estinzione anticipata del finanziamento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla citata polizza.
Secondo l'intermediario, riguardo alla polizza B, la Compagnia di assicurazione aveva rigettato la domanda di rimborso degli oneri non goduti, in quanto la suddetta polizza non era connessa al prestito, avendo natura di polizza responsabilità civile terzi, né intesa ad assicurare il rimborso del debito o a tutelare i diritti di credito.
In merito al finanziamento Y, secondo la resistente non è dovuto il rimborso delle commissioni finanziarie, essendo voci di costo aventi natura *up front.*
Precisava l'intermediario che la ricorrente aveva aderito, in modo facoltativo, alla copertura assicurativa C ed alla copertura assicurativa D e che, riguardo alla polizza C, la Compagnia di assicurazione aveva confermato di aver già provveduto a riconoscere la somma di € 573,03, a titolo di quota non goduta, calcolata secondo le condizioni generali di assicurazione, al netto delle spese sostenute per il rimborso stesso pari ad € 40,00. Tale importo era stato liquidato con assegno intestato alla ricorrente ed inviato al procuratore.
Pertanto, secondo il resistente, avendo la Compagnia Assicurativa rispettato le previsioni del fascicolo informativo, che disciplina l'estinzione anticipata del finanziamento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla citata polizza.
Secondo l'intermediario, riguardo alla polizza D, la Compagnia di assicurazione aveva accolto la domanda di rimborso degli oneri non goduti, sebbene tale evenienza non fosse stata prevista dalle condizioni di assicurazione, trattandosi di garanzia "indennitaria da infortunio", provvedendo a riconoscere, la somma di € 235,50, calcolata a decorrere dalla data di richiesta, mediante emissione di assegno circolare intestato alla ricorrente.
Infine, il resistente rigettava la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, stante il carattere stragiudiziale della controversia e la mancanza di complessità della materia oggetto del contendere.
In sede di repliche, la ricorrente affermava di aver ricevuto dalla Compagnia Assicurativa soltanto il rimborso di € 573,03, accettato come acconto sul maggior importo dovuto, ma di non aver mai ricevuto l'ulteriore rimborso di € 235,50.
In sede di controrepliche, l'intermediario precisava che il rimborso di € 235,50 era stato effettuato mediante emissione di assegno circolare intestato alla ricorrente, ma non essendo stato ritirato, era stato restituito alla Compagnia assicurativa, che aveva effettuato un bonifico bancario sul c/c intestato alla ricorrente della cui operazione allegava evidenza.

DIRITTO

Il Collegio osserva che, nel caso in esame, la ricorrente lamenta il rimborso della quota non maturata degli oneri anticipatamente sopportati, per complessivi € 1.457,42, avendo estinto due prestiti personali con l'intermediario resistente.
In merito al finanziamento X, il Collegio rileva che, la ricorrente ha aderito alla copertura assicurativa A ed alla copertura assicurativa B.
Riguardo alla polizza A, la Compagnia Assicurativa ha confermato di aver già provveduto a riconoscere la somma di € 469,76, a titolo di quota non goduta calcolata secondo le condizioni generali di assicurazione, al netto delle spese sostenute per il rimborso stesso pari ad € 40,00. Tale importo veniva liquidato con assegno che risulta incassato in data 28.04.2015 e la ricorrente ha confermato l'avvenuto incasso.
Riguardo alla polizza B, la Compagnia Assicurativa ha rigettato la domanda di rimborso degli oneri non goduti, in quanto la suddetta polizza non era né connessa al prestito, avendo natura di polizza responsabilità civile terzi, né intesa ad assicurare il rimborso del debito o a tutelare i diritti di credito.
Pertanto, la suddetta polizza non cessa automaticamente con l'estinzione anticipata del finanziamento, bensì resta in vigore fino alla naturale scadenza prevista per il 29.01.2018.
Il Collegio rileva che, nel caso di specie la disciplina richiamabile è costituita dall'Accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008, il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e la successiva Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Ne deriva che, in merito alla polizza A, la ricorrente ha stipulato detta polizza ove, dalla documentazione versata in atti, emergono i seguenti elementi: 1) la polizza è stata sottoscritta contestualmente al prestito, su modulo separato; 2) la durata della polizza è legata a quella del finanziamento; 3) la prestazione assicurativa è legata al debito residuo del finanziamento o alle rate mensili in scadenza; 4) il soggetto beneficiario è l'assicurato.
E ancora, in merito alla polizza B, la ricorrente ha stipulato detta polizza che non è, però, collegata al finanziamento .
Stante quanto detto, questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.
Pertanto, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	24	rate residue	36	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni finanziarie				173,56	104,14		104,14
Polizza Credit Protection				1.008,45	605,07	469,76	135,31
			Totale				239,45

Il risultato non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente, la quale ha applicato il metodo *pro rata temporis* anche alla polizza B.
All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.
In merito al finanziamento Y, il Collegio rileva che, la ricorrente ha aderito alla copertura assicurativa C ed alla copertura assicurativa D.
Riguardo alla polizza C, la Compagnia Assicurativa ha confermato di aver già provveduto a riconoscere la somma di € 573,03, a titolo di quota non goduta calcolata secondo le condizioni generali di assicurazione, al netto delle spese sostenute per il rimborso stesso

pari ad € 40,00. Tale importo veniva liquidato con assegno intestato alla ricorrente ed inviato al procuratore e la ricorrente ha confermato l'avvenuto incasso.
Riguardo alla polizza D, la Compagnia Assicurativa ha accolto la domanda di rimborso degli oneri non goduti, sebbene tale evenienza non era prevista dalle condizioni di assicurazione, trattandosi di garanzia "indennitaria da infortunio", provvedendo a riconoscere, la somma di € 235,50, calcolata a decorrere dalla data di richiesta, mediante assegno circolare intestato alla ricorrente.
La ricorrente affermava di non avere mai ricevuto detto assegno.
Il Collegio rileva che, nel caso di specie la disciplina richiamabile è costituita dall'Accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008, il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e la successiva Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Ne deriva che, in merito alla polizza C, la ricorrente ha stipulato detta polizza ove, dalla documentazione versata in atti, emergono i seguenti elementi: 1) la polizza è stata sottoscritta contestualmente al prestito, su modulo separato; 2) la durata della polizza è legata a quella del finanziamento; 3) la prestazione assicurativa è legata al debito residuo del finanziamento o alle rate mensili in scadenza; 4) il soggetto beneficiario è l'assicurato.
E ancora, in merito alla polizza D, la ricorrente ha stipulato detta polizza che non è, però, collegata al finanziamento.
Stante quanto detto, questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.
Pertanto, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	31	rate residue	41	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni finanziarie				173,14	98,59		98,59
Polizza Credit Protection				1.211,12	689,67	573,03	116,64
			Totale				215,23

Il risultato non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente.
All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.
Non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che la domanda non è presente anche nel reclamo e, quindi, la domanda è inammissibile secondo quanto stabilito nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 6174/16: *"Per quanto sopra detto in ordine alla natura pregiudizievole delle spese di assistenza professionale, si deve escludere che esse possano essere ritenute conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario lamentata nel reclamo, per cui occorre che esse – a pena d'inammissibilità della relativa domanda – siano autonomamente e specificamente richieste anche nel medesimo."*

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 454,68 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO